Agroscope alime

Leggi e ordinanze riguardanti le aziende che operano nel settore dell'alimentazione animale e degli alimenti per animali

Versione 01 / luglio 2023

ı	n	~		^	a
ı		u	ı	u	c

Introduzione1

Ordinanza sugli alimenti per animali (OsAIA, RS 916.307) -Ordinanza sul Libro degli alimenti per animali (OLAIA, RS 916.307.1) e i suoi 11 allegati2

Ordinanza dell'UFAG del 21 maggio 2014 sulla lista di alimenti OGM per animali (RS 916.307.11).....4

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari biologiche......5

Importazione di merce (Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC).......5

Autori

Morgane Jacobs Céline Clément

Introduzione

Il controllo ufficiale degli alimenti per animali è disciplinato dalle versioni attuali dell'ordinanza sulla produzione e la commercializzazione degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA, 916.307) e dell'ordinanza del DEFR sulla produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAIA, RS 916.307.1) e dei suoi 11 allegati.


Il settore Risorse genetiche, sicurezza della produzione e alimentazione animale dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è incaricato d'identificare i rischi per la produzione agricola. L'UFAG ha delegato il controllo degli alimenti per animali alla stazione di ricerca AGROSCOPE Posieux.

Tutte le informazioni figurano sul sito Internet

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/alimenti-animali/futtermittelkontrolle.html

Iscrizione gratuita alla nostra

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/pubblicazioni/newsletter.html!



Ordinanza sugli alimenti per animali (<u>OsAIA, RS 916.307</u>) - Ordinanza sul Libro degli alimenti per animali (<u>OLAIA, RS 916.307.1</u>) e relativi 11 allegati

Obbligo di notifica

- → Le imprese che esercitano attività di importazione*, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto e/o commercializzazione** di alimenti per animali (art. 3 OsAlA definizioni) devono essere registrate od omologate presso AGROSCOPE in conformità agli articoli 1 e 46 dell'OsAlA.
- * L'importazione di <u>alimenti per animali da compagnia per uso privato</u> non è tuttavia sottoposta a quest'obbligo (art.1 cpv. 3 lett. c OSALA).
- ** Non per la vendita al dettaglio di alimenti per animali da compagnia (art. 40 OsAlA), non soggetta al capitolo 5.
- → Registrazione e omologazione tramite l'apposito modulo per le aziende/persone del settore dell'alimentazione animale.

Una **tassa unica** è percepita per ogni registrazione od omologazione (<u>art. 4 cpv. 2 Ordinanza sulle tasse UFAG</u>; RS 910.11). Viene in seguito attribuito un numero di registrazione o di omologazione per identificare l'azienda. AGROSCOPE inserisce in un registro nazionale gli stabilimenti registrati ai sensi <u>dell'articolo 47</u> od omologati ai sensi <u>dell'articolo 48 OsAIA</u>. Il registro nazionale viene pubblicato sul sito d'AGROSCOPE e aggiornato mensilmente (art. 54 OsAIA).

Esigenze per le aziende che operano nel settore dell'alimentazione animale e degli alimenti per animali

I controlli di processo nelle aziende sono disciplinati dall'ordinanza del 27 maggio 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della catena agroalimentare e degli oggetti d'uso (art. 71 cpv. 2bis, OsAlA).

I controlli ufficiali sono eseguiti in conformità alle disposizioni tecniche del Regolamento (UE) 2017/625 applicabili ai controlli sugli alimenti per animali (art.71 cpv. 1 OsAlA) e si effettuano senza preavviso (art.71 cpv. 2 lette f OsAlA). I controlli ufficiali non esonerano dall'obbligo del controllo autonomo (art.42 cpv 2 OsAlA).

Le imprese del settore dell'alimentazione animale devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 11 per le attività che le riguardano (art. 20 cpv. 1 OLALA).

Obbligo per le imprese* del settore dell'alimentazione animale (art. 41-45 OsAIA):

- * Gli obblighi di cui agli articoli 41-45 OsAlA non si applicano alla vendita al dettaglio di alimenti per animali da compagnia (art. 40 OsAlA).
- → Tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione che sottostanno al loro controllo sono condotte secondo le prescrizioni in vigore e i criteri di buona pratica (art. 41 OsAIA).
- → Soltanto gli alimenti per animali prodotti da stabilimenti registrati ai sensi dell'articolo 47 oppure omologati ai sensi dell'articolo 48 OsAIA possono essere utilizzati (art.42 cpv 2 OsAIA).
- → Nel caso di produzione, importazione o immissione sul mercato: gli alimenti per animali devono essere di qualità ineccepibile e non devono essere alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati (art. 42 cpv. 2 OSAIA).
- → Chi produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali da reddito ha l'obbligo di tenere un registro dove sono riportate le indicazioni pertinenti pBTAer la tracciabilità degli alimenti per animali (art. 43 OsAIA).

→ Le imprese del settore dell'alimentazione animale che producono, importano, trasportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali: applicano e mantengono una procedura scritta permanente secondo i principi HACCP (art. 44 e art. 45 OsAlA). Maggiori informazioni sulle guide di buona pratica alla sezione 4 OsAlA.

Le imprese del settore dell'alimentazione animale che ritengono o hanno motivo di ritenere che un alimento per animali importato, prodotto o immesso sul mercato non sia conforme alle prescrizioni sulla sicurezza degli alimenti per animali devono (art. 42 cpv. 4 OsAIA):

- ritirare senza indugio l'alimento per animali in questione dal mercato;
- informarne le autorità competenti;
- **informare gli utilizzatori** dell'alimento per animali dei motivi del ritiro e, se necessario, ritirare gli alimenti per animali già forniti, qualora le altre misure siano insufficienti per garantire un livello elevato di tutela della salute.

Esigenze in materia di composizione degli alimenti per animali

Gli alimenti per animali immessi sul mercato sono sotto la responsabilità dell'impresa/della persona svizzera registrata (allegato 11 OLAIA e Dichiarazioni).

- → Gli alimenti prodotti e immessi sul mercato devono soddisfare le esigenze legali ed essere di qualità ineccepibile, non devono essere alterati da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati (art. 7 e art. 42 OsAIA).
- → Gli alimenti per animali che **non soddisfano le esigenze** relative alla loro immissione sul mercato sono **sottoposti a misure generali per la sicurezza** (art. 4 et art. 5 OsAlA).
- → Le materie prime (definizioni art. 3 OsAIA) utilizzate per l'alimentazione animale che non figurano né nel catalogo delle materie prime per alimenti di animali (allegato 1.4 OLAIA) né nella lista svizzera delle materie prime annunciate devono essere annunciate all'UFAG ai sensi dell'articolo 9 OsAIA.
- → Gli additivi (definizioni art. 3 OsAlA) utilizzati per l'alimentazione animale devono essere, secondo la loro categoria (allegato 6.1, OLAlA), o omologati (allegato 2 OLAlA) o autorizzati (Lista degli additivi autorizzati secondo l'art. 22 OsAlA).
- → Le sostanze la cui immissione sul mercato e l'utilizzo siano limitate o vietate nell'alimentazione animale sono elencate nell'allegato 4.1 OLAIA.
- → Le sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono elencate nell'allegato 10 OLAIA.

Le prescrizioni che disciplinano l'uso dei sottoprodotti di origine animale di categoria C3 nell'alimentazione degli animali sono esplicitate nell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn RS 916.441.22) e la facoltà di controllo spetta al servizio veterinario cantonale competente.

Requisiti relativi all'etichettatura/alla dichiarazione degli alimenti per animali

- → Gli alimenti per animali da reddito e da compagnia **devono essere etichettati** (= dichiarati) in modo corretto (<u>art.</u> 12-17 OsAlA e art. 7-14 OLAIA) e dichiarati almeno in una lingua ufficiale svizzera (art. 14 OsAlA).
- → Le caratteristiche e l'utilità degli alimenti devono essere dichiarati (art. 12-17 OSAIA)

Per facilitare l'etichettatura corretta degli alimenti per animali, AGROSCOPE ha elaborato due guide:

- <u>Guida per l'etichettatura degli alimenti per animali da reddito (destinata alla produzione di derrate alimentari):</u> bovini, suini, pollame, cavalli, pecore, capre, conigli, pesci commestibili e api sono tutti animali da reddito (definizione art. 3 cpv. 4 lett. b OSALA).
- <u>Guida per l'etichettatura degli animali da compagnia (non destinata alla produzione di derrate alimentari)</u>: cani e gatti, ma anche uccelli ornamentali, pesci ornamentali, roditori, rettili e altri, sono tutti animali da compagnia (definizione art. 3 cpv. 4 lett. a OsAIA).

Delimitazioni alimenti per animali – medicamenti veterinari

Un prodotto distribuito per via orale agli animali è o un alimento per animali o un medicamento veterinario. I criteri di demarcazione sono:

- la presenza di componenti con proprietà farmacologiche e/o
- le indicazioni terapeutiche.
- → Le indicazioni che si riferiscono a proprietà di prevenzione, diagnostica, trattamento o guarigione da malattie non sono autorizzate negli alimenti per animali (art. 6 cpv. 3 lett. a OLAIA).

Cfr. la <u>lista</u> («Virtù terapeutiche: Lista delle formulazioni non autorizzate») che comprende un elenco **non esaustivo** di formulazioni non autorizzate come indicazioni terapeutiche per gli alimenti per animali. Questa lista può essere completata in qualsiasi momento (stabilita in collaborazione con Swissmedic).

Classificazione di sostanze e preparati vegetali come medicamenti veterinari o alimenti per animali

Le erbe e le piante possono essere utilizzate come alimenti per animali (materie prime o alimenti composti - cfr. punto 2.2) nell'alimentazione degli animali da reddito e da compagnia, a condizione che soddisfino i requisiti generali (sezione 2, art. 7-10 OSAIA) e non siano oggetto di indicazioni pubblicitarie che ne rivendichino i presunti meriti terapeutici (si tratta di alimenti per animali o di medicamenti veterinari?).

Le sostanze e le preparazioni vegetali in cui, in base alla loro composizione, le proprietà farmacologiche sono prioritarie rispetto a quelle fisiologico-nutrizionali devono essere controllate e autorizzate da Swissmedic prima di essere immesse sul mercato. Questa attività non è responsabilità di AGROSCOPE.

Ordinanza dell'UFAG del 21 maggio 2014 sulla lista di alimenti OGM per animali (RS 916.307.11)

Gli organismi geneticamente modificati (OGM) approvati per l'uso nella produzione di materie prime e additivi, nonché le materie prime e gli additivi che possono contenere tali organismi, sono elencati nella <u>lista degli alimenti</u> <u>OGM per animali</u>, gestita dall'UFAG.

Le regole riguardanti gli alimenti per animali geneticamente modificati figurano nel capitolo 6 (art. 60-68 OsAIA).

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari biologiche

La produzione di alimenti biologici per animali deve rispettare le disposizioni legali relative all'agricoltura biologica. In generale, questi requisiti riprendono gli obblighi motivati dal **rispetto dell'ambiente e dalla limitazione delle risorse naturali**.

Ogni azienda che produce, commercializza o importa prodotti biologici deve essere controllata e certificata almeno una volta all'anno da un organismo di certificazione. In Svizzera, ne esistono quattro accreditate e autorizzate (bio inspecta, Bio Test Agro (BTA), Ecocert e Procert).

→ In Svizzera non esiste un logo biologico statale.

Nell'Unione europea esiste un logo ufficiale per i prodotti biologici provenienti dall'Unione. Soltanto i prodotti certificati biologici da un'agenzia o un organismo di controllo autorizzato possono apporre questo logo ufficiale.

L'ordinanza sull'agricoltura biologica (<u>RS 910.18</u>) stabilisce i requisiti di produzione e lavorazione affinché un prodotto sia considerato biologico (<u>art. 2</u> e <u>art. 3</u>) e sancisce i principi validi per gli alimenti per animali (<u>art. 16</u>).

→ Soltanto i prodotti che rispettano le disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica possono far valere la designazione «biologico» (RS 910.18, art. 1).

L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica (RS 910.181) stabilisce le disposizioni legali per l'esecuzione.

L'ordinanza dell'UFAG sull'agricoltura biologica (RS 910.184) formula principalmente le disposizioni legali per l'importazione di prodotti biologici.

Importazione di merci (Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC)

I requisiti per l'importazione e l'immissione sul mercato di alimenti per animali previsti dalle ordinanze del 26 ottobre 2011 OsAlA (RS 916.307) e OLAIA (RS 916.307.1) sono ampiamente armonizzati con quelli dell'UE (in particolare con il Regolamento CE/767/2009).

→ Le persone o le aziende che importano alimenti per animali devono essere registrate ai sensi dell'articolo 47 od omologate ai sensi dell'articolo 48 presso AGROSCOPE (art. 47 e 48, OsAlA). Maggiori informazioni sulla pagina del controllo ufficiale degli alimenti per animali sul sito Internet di AGROSCOPE > Importazione.

Eccezione: art. 1 cpv. 3 lett. b e c

- L'importazione di alimenti per **animali da compagnia** (<u>definizione art. 3 cpv. 4 lett. a OsAlA</u>) per **l'uso privato*** non è tuttavia sottoposta a questo obbligo (<u>art. 1 cpv. 3 lett. c OsAlA</u>).
- L'importazione di alimenti per animali da reddito (il cavallo e il coniglio sono animali da reddito) (definizione art. 3 cpv. 4 lett. b OSALA) è sottoposta alla registrazione!

*Uso privato: gli alimenti sono destinati a un singolo animale o a un numero ridotto di animali appartenenti all'importatore della merce.

Chiunque produca, importi o metta in circolazione alimenti per animali deve adottare misure appropriate nel corso della propria attività affinché gli alimenti per animali soddisfino i requisiti di legge (art. 42 cpv. 2 OsAIA).

Le registrazioni e le autorizzazioni degli stabilimenti ottenute in Paesi con i quali la Svizzera ha concluso un accordo sul reciproco riconoscimento delle disposizioni legislative in materia di alimentazione animale sono considerate equivalenti alle registrazioni e alle autorizzazioni concesse in Svizzera (art. 49 OsAlA). Questi hanno un numero corrispondente e sono controllati dalle autorità competenti dei rispettivi Paesi.

→ L'importatore è responsabile della conformità degli alimenti!

L'importatore/commerciante, lo stabilimento/la persona (def. art. 3 cpv. 5 lett. a e b OsAlA) che immette sul mercato (def. art. 3 cpv. 5 lett. d OsAlA) gli alimenti per animali è responsabile dell'etichettatura (def. art. 3 cpv. 3 lett. e OsAlA) e deve quindi rispondere del rispetto dei requisiti alle autorità svizzere (UFAG – AGROSCOPE) (art. 13 OsAlA).

Colophon

Editore	Agroscope			
	Rte de la Tioleyre 4, Postfach 64			
	1725 Posieux			
	www.agroscope.ch			
Informazioni	morgane.jacobs@agroscope.admin.ch			
Redazione	Morgane Jacobs			
Copyright	© Agroscope 2023			

Esclusione di responsabilità

Agroscope declina qualsiasi responsabilità in merito all'attuazione delle informazioni riportate. Si applica la giurisprudenza svizzera attuale.